

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione ed approvazione):	
Nardone ed altri: Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordine professionale di dottore agronomo e di dottore forestale (4743);	
Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, concernente l'ordinamento professionale di dottore agronomo e di dottore forestale (4816)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 4
Goria Giovanni, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	3
Zuech Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 4
Votazione nominale:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,50.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Nardone ed altri: Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordine professionale di dottore agronomo e di dottore forestale (4743); Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, concernente l'ordinamento professionale di dottore agronomo e di dottore forestale (4816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nardone, Felissari, Schettini, Civita, Lavorato, Lorenzetti Pasquale, Montecchi, Barzanti, Toma, Binelli, Stefanini, Prandini, Serafini Massimo, Conti, D'Ambrosio, Calvanese, Pacetti, Taddei, Auleta, Nappi e Galante: « Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordine professionale di dottore agronomo e di dottore forestale »; Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco, Bortolani, Campagnoli, Contu, Cavigliasso, Pellizzari, Rabino, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech: « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, concernente l'ordinamento professionale di dottore agronomo e di dottore forestale ».

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso, in data 29 maggio 1991, parere favorevole.

Ricordo che nella seduta del 16 maggio 1991 è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge al nostro esame.

L'onorevole Giuseppe Zuech ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Signor presidente, illustrerò molto brevemente il provvedimento al nostro esame dato che la nostra Commissione ha già esaminato le due proposte di legge in sede referente, dove hanno ottenuto praticamente l'unanimità dei consensi. Tra l'altro, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V, che ci permettono di procedere in sede legislativa. Nel frattempo, l'ordine professionale di dottore agronomo e di dottore forestale, a livello sia nazionale sia provinciale, ha avanzato alcune piccole osservazioni, recepite in sei emendamenti, che dovranno essere esaminati, volti a ripristinare parte della legge n. 3 del 1976.

Vorrei aggiungere che si tratta di un provvedimento molto atteso ed importante, che metterebbe i professionisti che operano in questo campo in condizioni di confrontarsi a livello europeo nel 1993, momento in cui interverrà anche la liberalizzazione dei servizi e delle professioni.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione, con la speranza che le modifiche preannunciate, che per la maggior parte riguardano le competenze degli agronomi, non suscitino reazioni in altre categorie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIUSEPPE ZUECH, Relatore. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il testo unificato delle proposte di legge, elaborato durante i lavori in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale.* — Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.

2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria ».
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *Attività professionale.* — 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, alla tutela dell'ambiente e in generale tutti gli aspetti ri-

guardanti il mondo rurale e in particolare:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alle costruzioni rurali e forestali anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ai manufatti al servizio dell'agricoltura, della zootecnia e delle foreste e dell'acquacoltura, nonché alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi gli invasi artificiali che non ricadono nelle competenze dell'ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo e in particolare la stima e i rilievi relativi a

beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti e delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie, anche in applicazione delle norme prescritte dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

j) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi comprese le opere attinenti la utilizzazione e lo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agroindustriali e dei reflui urbani;

k) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

l) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

m) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e fore-

stali e le analisi anche organolettiche dei prodotti agroindustriali e l'interpretazione delle stesse;

n) la statistica, le ricerche di mercato, il *marketing*, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale e alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, alla loro commercializzazione anche organizzata in associazioni di produttori, cooperative e consorzi;

o) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici nonché la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna, i piani di sviluppo di settore, la redazione dei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale agricolo e forestale;

p) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente, la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene gli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

q) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

s) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

t) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico e privato; ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché giardini, opere a verde in generale, verde pubblico, anche sportivo;

u) il recupero paesaggistico e naturalistico e la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali, il recupero di cave e discariche, ambienti naturali;

w) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

x) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

y) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo articolo n. 264 del 1929.

2. Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale compresi gli invasi artificiali che non ricadono sulle competenze dell'ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

2. 1.

All'articolo 2, lettera e), dopo le parole estimo aggiungere le seguenti in generale.

2. 2.

All'articolo 2, sostituire la lettera y) con la seguente:

y) Le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929, quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. 3.

All'articolo 2, sostituire la lettera j) con la seguente:

j) lo studio, la progettazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del

suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, nonché le opere attinenti la utilizzazione e lo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agroindustriali, di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore.

2. 4.

All'articolo 2, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere le parole: Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

2. 5.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.5 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, è sostituito dal seguente:

ART. 3 — *Esercizio della professione.*

1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso venga esercitato sotto la forma autonoma che con rapporto di impiego.

3. I dottori agronomi e dottori forestali pubblici dipendenti quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della Pubblica amministrazione non necessitano della iscrizione all'albo. Essi tuttavia possono essere iscritti all'albo su loro richiesta.

4. I dipendenti pubblici che lo richiedono e i dipendenti privati sono iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico professionale. Essi possono esercitare la libera professione soltanto quando ciò sia consentito dagli ordinamenti o dai contratti di lavoro loro applicati o quando ne siano debitamente autorizzati.

5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine quando esplicano qualcuna delle attività professionali di cui all'articolo 2.

6. Gli iscritti in un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(*Esercizio della professione.*)

1. Presso ciascun Ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'Albo dei dottori agronomi e forestali.

2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'Albo, sia che l'esercizio stesso venga esercitato sotto la forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.

3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della Pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'Albo.

4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra Pubblica amministrazione possono a loro richiesta essere iscritti all'Albo. Nei casi in cui secondo gli ordinamenti loro applicabili è vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

5. Gli iscritti all'Albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine quando esplicano qualcuna delle attività professionali di cui all'articolo 2.

6. Gli iscritti ad un Albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

3. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1876, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *Personale del Consiglio nazionale e dei Consigli degli ordini.* — 1. Il

consiglio nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento ».

(È approvato).

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1975, n. 3, è sostituito del seguente:

« La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni ».

(È approvato).

ART. 6.

1. L'articolo 19 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 19 — *Assemblea per l'elezione del Consiglio.* — 1. La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

2. Ove si rilevi opportuno, potrà disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

4. Il voto è personale, diretto e segreto.

5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato avranno la preferenza quei candidati non aventi

annotazione a margine fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.

7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per l'iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

8. Compiuto lo scrutinio il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne dà subito comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale con le norme del terzo comma del successivo articolo 54 ».

(È approvato).

ART. 7.

1. La rubrica del titolo II della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituita dalla seguente:

« Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordini ».

2. Dopo l'articolo 21 della legge 27 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 21-bis. — *Federazione regionale degli ordini.* — 1. In ogni regione, con sede nel capoluogo, è costituita la federazione regionale degli ordini.

2. Nelle regioni dove esistono meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione della federazione interregionale, che è regolamentata come la federazione regionale. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

4. L'assemblea regionale è composta dai componenti dei consigli degli ordini che ne fanno parte. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono nella carica di consigliere dell'ordine.

5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vice presidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, delegando altro consigliere dell'ordine.

6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo tra i consiglieri della federazione in carica. Dura in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio ed è rieleggibile ».

3. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 3 del 1976, è aggiunto il seguente:

« ART. 21-ter. — *Funzioni della federazione.* — 1. La federazione regionale ha le seguenti funzioni:

a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che di rapporto di impiego;

b) svolge azione di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni che sono di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;

c) assume iniziative con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano la pro-

fessione sia sotto forma autonoma che di rapporto di impiego;

d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;

f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;

g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione ».

4. Dopo l'articolo 21-ter della legge n. 3 del 1976, è aggiunto il seguente:

« ART. 21-quater. — *Funzione degli organi della federazione.* — 1. È di competenza dell'assemblea:

a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;

b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;

c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

5. Ogni componente dispone di un voto.

6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta, ma non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

7. Il consiglio:

a) elegge nel suo seno il presidente;

b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;

c) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonché sull'assunzione del personale;

e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione essendo all'uopo investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre. Inoltre, deve convocarlo entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea ».

(È approvato).

ART. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La designazione ha luogo entro i 30 giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ».

2. Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti un voto più un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecento iscritti in poi tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento ».

(È approvato).

ART. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base alla quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici o privati. Viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione ».

(È approvato).

ART. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e dei dottori forestali ».

(È approvato).

ART. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato ».

(È approvato).

ART. 12.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale previsto dall'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attività professionale nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico-professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il Ministro della pubblica istruzione, ed ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, provvede, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, ad emanare un regolamento in grado di definire i contenuti specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.

(È approvato).

ART. 13.

1. Le commissioni giudicatrici previste ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e composte da un presidente designato dalla federazione regionale dei dottori agronomi e forestali, di cui all'articolo 4, nonché da quattro membri liberi professionisti designati sempre dalla suddetta federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà sede dell'esame.

2. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso in modo collegiale dai componenti della commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(È approvato).

ART. 14.

1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:

a) possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 3 del 1976;

b) svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno 5 anni di una delle attività di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 15.

1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a portare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 7 gennaio 1976, n. 3.

(È approvato).

Durante il lavori in sede referente, è stato formulato il seguente nuovo titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordine professionale di dottore agronomo e di dottore forestale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Nardone ed altri (4743); Lobianco ed altri (4816) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Modifiche e integrazioni alla legge

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordine professionale di dottore agronomo e di dottore forestale » (4743-4816):

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Andreoni, Barzanti, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Cristoni, Diglio, Ebner, Ferrari Marte, Grilli, Lobianco, Martino, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Poli, Rabino,

Ricci, Rosini, Schettini, Silvestri, Toma, Torchio, Zambon e Zuech.

Si è astenuto:

Tamino.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 18 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO